



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 16/06/2020

### FATTO

La ricorrente riferisce di essere cointestataria di nr. 9 buoni fruttiferi appartenenti alla serie "P/Q". Ciò premesso lamenta che, al momento della riscossione dei BF in esame, l'intermediario le avrebbe riconosciuto un importo non corrispondente a quello risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo indicati a tergo dei buoni e, pertanto, insoddisfatta dell'interlocuzione sviluppatasi con l'intermediario, si rivolge all'ABF, sostenendo di essere creditrice di euro 43.729,61, corrispondente alla differenza tra quanto liquidato dall'intermediario in sede di rimborso dei titoli e quanto risultante dalla tabella recante gli interessi stampata a tergo dei buoni stessi.

In particolare, deduce che per due buoni sono stati apposti, sul fronte, due timbri relativi alla serie di appartenenza "serie Q/P", mentre sul retro è stato apposto un timbro ulteriore indicante tassi di interesse dal 1° al 20° anno; nessuna indicazione è invece riportata dal timbro sovrapposto con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno. Da tale circostanza discenderebbe che gli interessi dovrebbero essere liquidati come riportato nella tabella originaria prestampata sul titolo.

Al contrario, per gli altri sette buoni, non si evince se sia stato apposto un timbro modificativo degli interessi e comunque, anche ove ciò fosse avvenuto, il timbro è illeggibile. Pertanto, la ricorrente deduce di aver confidato nell'applicazione dei tassi di interesse stampati sul buono sottoscritto.

Ciò posto, si rivolge al Collegio chiedendo che siano ricalcolati gli interessi dovuti applicando i titoli stampati a tergo dei buoni.



L'intermediario si oppone alle pretese avanzate dalla parte ricorrente, affermando di aver agito con la diligenza imposta dalla normativa applicabile, avendo correttamente apposto i timbri sul modulo dei buoni, come stabilito dal D.M. del 13 giugno 1986. In particolare, evidenzia che i buoni oggetto del ricorso appartengono alle serie "Q" e sono stati emessi – in ossequio all'articolo 5 comma 2 del DM – mediante l'utilizzo dei moduli della precedente serie "P" con apposizione di due timbri: un timbro sul fronte del titolo, recante la serie del buono, senza dunque possibilità di equivoco da parte della ricorrente circa la serie del buono sottoscritto; un timbro sul retro del titolo, recante i nuovi tassi di interesse. Peraltro, sottolinea che la ricorrente si è limitata a produrre solo n. 4 buoni e così con riferimento ai restati buoni "alcuna istanza potrà essere sottoposta al vaglio del Collegio".

Sottolinea poi che i timbri apposti sui titoli sostituiscono in toto ogni scritta sottostante e che all'atto di sottoscrizione dei buoni, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto chiarire ogni eventuale dubbio sul rendimento dei buoni usando la normale diligenza. Invero, la conoscenza delle caratteristiche dei buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la pubblicazione del DM 13 giugno 1986 ha, dunque, assolto pienamente alla funzione di trasparenza e pertanto i tassi di interesse dei buoni oggetto del procedimento si devono considerare come conosciuti con la ordinaria diligenza dalla sottoscrittrice dei buoni (richiama sul punto, la sentenza n. 3963/2019 della Corte di Cassazione Sezioni Unite e Tribunale di Milano, sentenza n. 10105/2019).

Ciò premesso, chiede al Collegio di rigettare il ricorso, attesa la piena osservanza della normativa applicabile.

## DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di nove buoni fruttiferi postali serie Q/P, emessi tra il mese di luglio ed il mese di dicembre del 1986, in relazione ai quali la ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Il merito di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio ritiene in limine di dover individuare le caratteristiche documentali dei titoli in oggetto onde poter procedere ad una valutazione coerente con le stesse. Al riguardo deve tuttavia costatarsi che risulta versata in atti copia soltanto di n. 5 dei buoni contestati dalla ricorrente, essendosi la stessa, come eccepito dalla resistente, limitata a produrre, per gli altri, la ricevuta con la quale gli sono stati liquidati (uno di essi non risulta poi neanche contemplato nel ricorso). Ricevuta che non consente a questo Arbitro di ricostruire i profili documentali dell'investimento impedendogli di valutare come fondata la relativa pretesa.

Orbene, relativamente ai n.5 buoni prodotti dal ricorrente, mette conto distinguere i due (nn. xxx191 e xxx 223) rispetto ai quali parte attrice contesta la sovrapposizione dei nuovi rendimenti limitatamente ai primi 20 anni - e chiede dunque la liquidazione degli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi – rispetto ai n. 3 (nn. xxx408, xxx407 e xxx692) in ordine ai quali si deduce l'assenza di timbri modificativi dei tassi di interesse, giacché sul retro dei buoni appare esclusivamente la tabella dei rendimenti stampigliata in origine.

Per i primi due, occorre osservare che si tratta di titoli emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, ma utilizzando il modulo cartaceo della serie P come emerge anche dalla stampigliatura originale sul fronte e sul retro del titolo, ove nella tabella a stampa sono anche indicati i rendimenti più vantaggiosi previsti per tale serie.



Sovrapposto a tale ultima stampigliatura appare un timbro recante la dicitura “serie Q/P, in relazione alla quale i tassi di rendimento sino al 20° anno sono meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P.

Si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013,) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte dei titoli risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura “serie Q/P”, sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrispondente ai tassi applicati dalla parte resistente (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai n. 2 titoli di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

Con riguardo, invece agli altri n. 3 buoni, questo Arbitro osserva che si tratta di titoli relativamente ai quali, dalla documentazione agli atti, non risulta leggibile alcun timbro modificativo dei tassi dei rendimenti riportati sulla tabella stampigliata in originale.

Invero, la questione relativa alla rimborsabilità secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi buoni o secondo il diverso criterio dettato dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, è stata più volte affrontata dai Collegi ABF, secondo cui, qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo, va affermata la prevalenza delle condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori (da ultimo, ABF Collegio di Napoli, decisione n. 24045/19).

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO